



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
"VENETO"



REGIONE DEL VENETO

ACCORDO
PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO
DEI CRIMINI INFORMATICI
SUI SISTEMI INFORMATIVI "CRITICI"
DELLA REGIONE DEL VENETO
E DEGLI ENTI PUBBLICI COLLEGATI ALLA RETE
TELEMATICA DELLA REGIONE DEL VENETO





POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
“VENETO”



REGIONE DEL VENETO

Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto, con sede in Via Cappelletto n. 11, Mestre (VE), rappresentato dal Dirigente,....., in qualità di responsabile del coordinamento e controllo delle attività e servizi della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel proprio ambito territoriale,

e

La Regione del Veneto - di seguito denominata “Regione” - con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale,..... il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,

d’ora innanzi, congiuntamente, le “Parti”

PREMESSO

- che la legge 13 luglio 1997, n. 249, ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dettando norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive;
- che, in relazione all’art. I, commi 13 e 15 della citata legge, con decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 19 gennaio 1999, è stato individuato il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza quale Organo centrale del Ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni;
- che l’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” prevede all’art. 39 che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione, può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;





POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
"VENETO"



REGIONE DEL VENETO

- che nell'ambito della direttiva per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2017, il Ministro dell'Interno ha previsto, tra gli obiettivi strategici, l'implementazione dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni;
- che il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, recante "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*", ed in particolare l'art. 7 bis, comma I, dispone che con decreto del Ministro dell'Interno siano individuate le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, alla cui protezione informatica provvede l'organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate;
- che la direttiva del Ministro dell'Interno, in data 28 aprile 2006, recante il "*Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia*", rimette alla competenza primaria della Polizia di Stato garantire, in via generale, l'integrità e la funzionalità della rete informatica, ivi compresa la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, nonché la prevenzione ed il contrasto degli attacchi di livello informatico alle strutture di livello strategico per il Paese;
- che il D.P.C.M. del 24 gennaio 2013, recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale, definisce all'art. 1 l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali;
- che il D.P.C.M. del 27 gennaio 2014 ha adottato il "*Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza Nazionale dello Spazio Cibernetico*" ed il "*Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica*";
- che il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", definisce all'art. 33 le misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'allegato B - "*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*";
- che il Regolamento (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che si applica a decorrere da 25 maggio 2018), prescrive all'art. 32 l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;





POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
“VENETO”



REGIONE DEL VENETO

- che il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto provvede, come organo territoriale del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ad assicurare i servizi della Polizia Postale e delle Comunicazioni, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione dei reati commessi avvalendosi delle specifiche potenzialità tecniche dei servizi o mezzi di comunicazione, anche ad alta tecnologia, ovvero alterando il normale funzionamento degli stessi;
- che i sistemi informatici e le reti telematiche di supporto alle funzioni istituzionali di Regione del Veneto sono da considerare infrastrutture sensibili di interesse pubblico. Risulta, pertanto, necessario prevenire e contrastare ogni forma di accesso illecito, anche tentato, con finalità di:
 - a) interruzione dei servizi di pubblica utilità;
 - b) indebita sottrazione di informazioni;
 - c) qualsiasi ulteriore attività illecita;
- che il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni “Veneto” e la Regione del Veneto hanno stipulato un *Accordo per la realizzazione di un gruppo di lavoro tra il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni “Veneto” e la Regione Veneto per la protezione dai crimini informatici della rete telematica della Regione Veneto*, in data 17 ottobre 2001;
- che a conclusione di specifici incontri tecnici tra i rappresentanti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto e la Direzione ICT e Agenda Digitale sarà elaborato un modello operativo di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto, nella loro complessità, i sistemi ed i servizi informatici “critici” dell’Ente;
- che la cooperazione tra il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto e la Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale, volta alla prevenzione e alla repressione dei crimini informatici, ispirata al principio di sicurezza partecipata, nell’intento di assicurare in via sinergica ed efficiente le risorse del Sistema Paese a vantaggio dell’intera collettività, contribuisce al contenimento dei costi operativi derivanti da interruzioni dei servizi erogati attraverso sistemi informatici e di telecomunicazioni;
- che il monitoraggio, il controllo del traffico della rete telematica regionale e l’attività investigativa, da effettuare nel caso di attacchi di pirateria informatica, richiede elevate professionalità e specializzazioni nonché un’approfondita e consolidata conoscenza degli aspetti tecnico-giuridici relativi alle normative vigenti ed alle strumentazioni più evolute nel settore della sicurezza dei sistemi informativi;





POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
"VENETO"



REGIONE DEL VENETO

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Articolo I

- I. Le Parti collaborano:
 - a) al contrasto di attività illegali - quali tentativi di intrusione, attacchi telematici/informatici - e di ogni altra tipologia di violazione di cui potrebbero essere vittime la Regione e gli Enti pubblici esterni collegati alla Rete Telematica della Regione;
 - b) alla condivisione e all'analisi di informazioni idonee a prevenire attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture informatiche della Regione per le finalità meglio in premessa specificate;
 - c) alla segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti in danno della regolarità dei servizi di telecomunicazione;
 - d) all'identificazione dell'origine degli attacchi subiti dalle infrastrutture tecnologiche gestite dalla Regione o che traggano origine dalle medesime;
 - e) alla realizzazione e alla gestione di attività di comunicazione fra le Parti per fronteggiare situazioni di emergenza.
2. Le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo verranno assicurate dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto e dalla Direzione ICT e Agenda Digitale di Regione del Veneto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La Regione si impegna a rendere disponibile un collegamento di trasmissione dati tra le reti telematiche delle Parti, nei limiti previsti dal presente Accordo.
4. Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto si impegna in particolare:
 - a) ad utilizzare il collegamento telematico messo a disposizione dalla Regione per i soli fini previsti dal presente Accordo;
 - b) a prendere visione delle connessioni attivate da Regione e dagli altri Enti comunque collegati alla rete telematica regionale, con le modalità ed i





POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
"VENETO"



REGIONE DEL VENETO

- limiti concordati di volta in volta con la Direzione ICT e Agenda Digitale, a seconda della gravità degli accadimenti e delle circostanze verificatesi;
- c) ad intervenire tempestivamente con proprio personale su specifica richiesta o segnalazione della Direzione ICT e Agenda Digitale di attacchi telematici, contagio da virus, tentativi di intrusione o quant'altro penalmente rilevante di cui sia potenzialmente vittima la Regione o altri Enti collegati alla rete telematica regionale;
5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi comunque derivanti alle Parti da leggi, regolamenti e disposizioni interne e comunitarie.

Articolo 2

1. Le Parti potranno sviluppare attività formativa congiunta sui sistemi e sulle tecnologie informatiche utilizzate, nonché sulle procedure di intervento atte a prevenire e contrastare gli accessi illeciti o i tentativi di accesso illecito ai danni di tali sistemi e tecnologie nonché i fenomeni delittuosi di cui all'art. 1.
2. Le Parti, nell'ambito del presente rapporto di collaborazione, si impegnano altresì a scambiarsi ogni informazione tecnica e/o giuridica utile all'attuazione dell'Accordo.

Articolo 3

1. Le Parti cooperano al fine di realizzare eventuali tecnologie necessarie per rendere operativo il presente Accordo, il cui oggetto primario è rappresentato dalla collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni (anche attraverso l'interscambio di dati) finalizzata ad incrementare i livelli di prevenzione e contrasto dei crimini informatici ai danni dei sistemi gestiti dalla Regione, precisando che a fronte dei *servizi specialistici* necessari all'attuazione dell'Accordo, la Regione (in linea con l'art. 39, comma 2, della L. 16 gennaio 2003, n. 3) contribuirà offrendo connettività Internet al Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto.
2. Nessun onere economico specifico deriva dal presente Accordo per l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.





POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
"VENETO"



REGIONE DEL VENETO

Articolo 4

- I. Il presente Accordo, che entra in vigore dalla data della sottoscrizione, ha la durata di tre anni e si rinnova automaticamente, salvo espressa contraria volontà di una delle parti e previa comunicazione all'altra parte con congruo anticipo, comunque non inferiore ad un mese.

Articolo 5

- I. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo viene esaminata bonariamente dalle Parti.
2. Qualora non risulti possibile addivenire ad una composizione della controversia, con un preavviso di 60 giorni naturali e consecutivi, le Parti potranno adire le competenti sedi giurisdizionali.
3. Le controversie non risolvibili in via amministrativa verranno devolute al Foro di Venezia.

Articolo 6

- I. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio alle norme dettate in materia dal Codice Civile qualora applicabili.

Articolo 7

- I. Le Parti convengono che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
2. Le Parti riconoscono altresì che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 16 all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

IL DIRIGENTE
DEL COMPARTIMENTO
POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
VENETO

.....

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE
ICT E AGENDA DIGITALE
REGIONE DEL VENETO

.....

